



Ufficio stampa

Rassegna stampa

lunedì 17 giugno 2013

Il Resto del Carlino Bologna

QS: Playground al via: fino all'11 luglio canestri sotto le stelle
17/06/13 Sport 3

Il Sole 24 Ore

Un «patto» per le città
17/06/13 Pubblica amministrazione 4

La questione criminale fa i conti con la crisi
17/06/13 Pubblica amministrazione 5

Lotta all'insicurezza a 360 gradi
17/06/13 Pubblica amministrazione 6

Reati, una denuncia ogni dieci secondi
17/06/13 Pubblica amministrazione 7

Norme e tributi: Imu, dieci mosse per non sbagliare l'acconto
17/06/13 Pubblica amministrazione 9

Norme e tributi: Niente sanzioni con l'aliquota 2013
17/06/13 Pubblica amministrazione 11

Norme e tributi: Debiti da comunicare al 30 giugno
17/06/13 Pubblica amministrazione 12

Norme e tributi: Più tempo per correggere i piani di riequilibrio dei conti
17/06/13 Pubblica amministrazione 13

Norme e tributi: Capannoni, l'anti-evasioneImu spetta interamente ai Comuni
17/06/13 Pubblica amministrazione 14

Norme e tributi: Aziende speciali, stipendi bloccati
17/06/13 Pubblica amministrazione 15

Norme e tributi: Spending review più «flessibile» per i servizi pubblici
17/06/13 Pubblica amministrazione 16

Italia Oggi

Stop a regali e ad altre utilità. Natale sotto controllo per i funzionari
17/06/13 Pubblica amministrazione 17


Pa e impresa, etica d'obbligo
17/06/13 Pubblica amministrazione 19

Basket Ai Giardini Margherita si comincia alle 20,15 con la sfida tra gli avvocati di Totta e Mazzuccato e il team di Lamma e Pozzati
Playground al via: fino all'11 luglio canestri sotto le stelle

« Bologna

SI RICOMINCIA. Ai Giardini Margherita va in scena, fino all'11 luglio, il basket sotto le stelle. E' il Vodafone Playground vinto, lo scorso anno, dai Kaffeina Koy's.

Tre gironi da quattro squadre l'una: tanto spettacolo tutte le sere, con il primo incontro alle 20,15 e il secondo alle 22. Già stasera non mancheranno gli spunti. Esordio per la squadra dei «giuristi», la Jus Basket, allenata da Matteo Totta e Filippo Mazzuccato che, nell'organico, annuncia Gek Galanda e Ro-



bert Fultz. Dall'altra parte l'EmilBanca Bertozzi, affidata a Max Colendi. Tipica squadra da Playground con Davide Lamma (che ai Giardini giocava anche quando vinceva il bronzo con la Nazionale agli Europei), il funambolico Pappalardo e gli esperti Pozzati e Recchia. Martino Mastellari, poi, riprende una simpatica tradizione di famiglia (papà Michele ha scritto pagine e pagine della storia di questa manifestazione in più vesti). Alle 22, Sos Graphics di Max Midulla e Tony Muscò (un altro che ai Giardini meriterebbe

un monumento) con Charly Foiera. Dall'altra parte Che bel momento è: in panchina Ugo Bartolini, in campo Patrizio Verri, visto all'opera con la Biancoblu.

Il programma della settimana. Oggi: 20,15 Jus Bologna Basket-EmilBanca Bertozzi; 22 Che bel momento è-Sos Graphics. Domani: 22 Cus Bologna-EmilBanca Bertozzi. Mercoledì: 22 Cus Bologna-Jus Bologna Basket. Giovedì: Kaffeina Koy's-Qualificata Anzola.

a. gal.



GLI INTERVENTI NECESSARI

Un «patto» per le città

di **Fabrizio Forquet**

C'è un filo rosso che lega l'economia e l'andamento dei delitti. Un filo mai così evidente come in questi ultimi anni, con l'aumento dell'insicurezza nelle città che è il frutto diretto della crisi dell'economia, del lavoro che non c'è e di reti di protezioni sociali sempre più a maglie larghe.

Non c'è una crescita generalizzata dei delitti in Italia. I dati raccontano di un più 1,3 per cento nel 2012, uno scarto poco significativo. Ma è l'analisi della tipologia dei reati a rivelare quanto la crisi stia influenzando nella percezione di insicurezza che è tornata a salire nelle nostre città: aumentano i furti in abitazione (+15,5%), aumentano i borseggi (+11%), aumentano le rapine (+4,8%) e gli scippi (+13%). Sono i tipici reati dei periodi di crisi economica, reati contro il patrimonio. E non è casuale che lo stesso fenomeno si stia registrando in questi anni anche in altri Paesi europei, colpiti come noi dalla gelata economica. È il caso della Francia, per esempio, dove i furti in abitazione sono in crescita del 14,7 per cento.

Ma non basta. Perché la crisi non ha solo un impatto diretto attraverso l'aumento di queste tipologie di reati: influisce sulla percezione di insicurezza anche attraverso il maggior degrado dei centri urbani. I tagli agli enti locali di questi ultimi anni, resi necessari dai vincoli di bilancio, hanno comportato un crollo nella manutenzione del territorio, dalle strade all'illuminazione. E il degrado porta insicurezza, in una spirale negativa che è difficile interrompere. Insicurezza percepita, ma anche reale. È la teoria delle «broken windows»: se lasci una finestra rotta in uno stabile, presto quello stabile andrà in rovina, con un progressivo deterioramento dei livelli di vivibilità e sicurezza dell'intero quartiere.

Si aggiungano poi, a questo quadro difficile, i dati inquietanti sull'infiltrazione, in periodo di crisi, della criminalità organizzata nelle attività economiche. È una realtà che da queste statistiche del Viminale non può emergere, ma che è stata ripetutamente segnalata dalle ricerche della Banca d'Italia, soprattutto in relazione alle attività commerciali.

Sono fenomeni contro cui non basta - se mai fosse praticabile - la ricetta classica di "più uomini e più mezzi". La crisi economica impone di combattere la percezione di insicurezza nelle città cercando strade nuove. Il governo sta mettendo a punto il suo pacchetto di misure. Ma solo la collaborazione tra tutti gli enti interessati, e in particolare tra Viminale, Comuni e Regioni, potrà garantire quegli interventi a più livelli in grado di attenuare la paura in quartieri sempre più invivibili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 1


L'ANALISI**Maurizio Fiasco****La questione criminale fa i conti con la crisi**

Nonostante le impressioni contrarie, c'è uno spread che fa onore all'Italia: il tasso di omicidi volontari continua a diminuire. E nel 2012 si è segnato un nuovo record alla rovescia: la quantità di ammazzamenti è risultata la più bassa da quando, 151 anni fa, si compì l'Unità della nazione. I casi sono stati 523, va la dire quasi il 5% in meno dell'anno precedente. Conviene insistere: in pochi lustri, dal 1990 in qua, i "fattacci" di nera si sono ridotti di tre quarti. Numero più, numero meno. Come si suol dire, questa è la buona nuova, a dispetto della crisi sociale e del declino economico dell'Italia.

Poi c'è, come sempre, la cattiva notizia. Ed è l'incremento dei reati diffusi: consumati nelle strade e contro le abitazioni, che bersagliano turisti e attività produttive. In forma vistosa (furti e rapine) e con modalità silenziose (truffe ed estorsioni). Per non volgere lo sguardo al "sommerso", a quella nebulosa di delitti non denunciati, come usura, vessazioni, caporalato, sfruttamento della prostituzione eccetera.

La questione criminale non si presta dunque a una lettura lineare. Meglio considerare - in un'ottica d'insieme - tanto il fenomeno quanto il controllo del fenomeno. E qui l'incremento, a due cifre, di una forma odiosa di furto (quello con intrusione nelle case) fa accendere la spia di un parziale deficit di vigilanza sul territorio, soprattutto laddove l'assetto delle città è stato alterato da uno *sprawl*, da insediamenti abitativi e commerciali molto distanti dalle parti consolidate, e perciò di ardua osservazione e di difficile intervento.

La sicurezza (come il suo contrario) deriva dalla combinazione dei fatti materiali (la concentrazione di reati), dalla forza attrattiva di beni e ricchezza visibile e esposti alle mani delinquenziali, dalla capacità di reazione delle città alle forme di devianza, dall'efficienza dell'organizzazione di polizia. Una complessa alchimia, dunque, poiché la criminalità non è "andamento", un portato antropologico, un destino ingrato, che a qualcuno è

risparmiato e che per altri è una continua sofferenza. I dati che il Sole 24 ore presenta fanno riflettere anche chi debba trarne conclusioni pragmatiche. Sullo sfondo, c'è la "Grande Crisi", che incide sulle condotte dei singoli, dei gruppi, sulle organizzazioni e sulla capacità "di governo" dell'ordine pubblico.


Se dunque è vero che il reato estremo, l'omicidio, è in contrazione, ma se si scava all'interno del territorio risaltano alcuni tratti che sconcertano. Per esempio, certe province già "cattive", lo sono diventate di più. Le violenze son risultate in aumento laddove già si notavano quozienti (cioè casi rapportati alla densità demografica) superiori - e di molto - alla media nazionale. Per esempio a Reggio Calabria, a Vibo Valentia e in Campania (Caserta e Napoli) tutte località dove l'incidenza è superiore tra le sette e le due volte la media nazionale. Problema solo del Sud con le stimmate? Qui

IL SEGNALE**L'aumento a due cifre dei reati a maggior allarme sociale fa accendere la spia di un deficit di vigilanza**

c'è una variabile che interviene, ed è l'incremento dei casi in località del Centro Nord (Ravenna, Ferrara, Torino). I numeri sono ancora piccoli, per poter parlare di una tendenza, ma vi è pur sempre un quadro da monitorare, poiché vi sono stati dei traumi che si sono accumulati con lo shock del terremoto lo scorso anno. Viene in mente il sisma del 1831 dove lo scrittore Riccardo Bacchelli ambientò l'ammazzamento del boss malavitoso dell'epoca, tra una scossa e la successiva.

Di là dei dati materiali, vi è da rammentare che proprio i disagi, le angosce, le inerzie generate dalla recessione economica stimolano un maggior sentimento d'insicurezza. Al quale non vi è più vantaggiosa risposta che una strategia di servizio degli apparati di polizia, oggi chiamati a compensare con la qualità e l'innovazione gli effetti della revisione della spesa, le conseguenze dei tagli alle dotazioni. E tutto questo passa per indirizzi strategici che sono da elaborare, per il rinnovo della motivazione nel personale dei corpi. Sembra proprio la sfida che è destinato a raccogliere il nuovo direttore generale della pubblica sicurezza, il prefetto Alessandro Pansa. Per un investimento di idee e per un ammodernamento generale di metodi e concetti.

© R. PRODUZIONE RISERVATA



Lotta all'insicurezza a 360 gradi

Dallo stalking al cybercrime in dirittura d'arrivo il pacchetto di misure del ministero

Marco Ludovico

ROMA

Un pacchetto di circa trenta articoli, si punta a un decreto legge. Il tema è la sicurezza urbana, un contenitore che racchiude decine di interventi normativi di ogni genere.

Il vicepremier e ministro dell'Interno, Angelino Alfano, scommette su un provvedimento a 360 gradi: l'obiettivo è abbassare la percezione di insicurezza nei centri urbani. E c'è di tutto, di più. Norme in materia di violenza sessuale, contro lo stalking, i furti di identità elettronica. Stretta sulle violenze domestiche, comprese quelle contro gli stranieri. Interventi di contrasto al cybercrime. Estensione ai siti delle forze dell'ordine, come i commissariati, del livello di protezione previsto per le caserme militari.

Alfano lo ha detto fin da subito: insieme alla cattura dei latitanti, a cominciare da Matteo Messina Denaro, è necessario fronteggiare le nuove crescenti criminalità, come quelle informatiche, delle violenze contro donne e minori: in definitiva, è prioritario garantire un livello di sicurezza migliore nei centri abitati. Ma nella bozza del testo in dirittura d'arrivo al prossimo Consiglio dei ministri è prevista anche l'accelera-

zione degli interventi del Pon sicurezza per il Mezzogiorno. Sul tema dei fondi europei, del resto, sta lavorando fin da subito il viceministro Filippo Bubbico: l'idea è recuperare risorse da Bruxelles da destinare al ministero dell'Interno - dove ormai languono -, *in primis* per il dipartimento di pubblica sicurezza. Il pacchetto di Alfano prevede anche un rafforzamento dei controlli anticriminalità organizzata per l'Expo di Mila-

MAGGIORI RISORSE

Tra gli obiettivi di Alfano anche l'accelerazione del Pon sicurezza per il Mezzogiorno e un nuovo fondo emergenza

no su gare e appalti. Punta alla salvaguardia dei livelli occupazionali nelle imprese che hanno subito accertamenti antimafia. Contempla anche la possibilità di accordi tra i privati e i prefetti per il riuso delle aree industriali abbandonate o dismesse, da reimpiegare come siti per la pubblica sicurezza. E ancora: potrebbero arrivare un migliaio di vigili del fuoco in più ed è previsto un nuovo fondo emergenza. Il testo è all'esame dei tecnici del ministero

dell'Interno e non è escluso che subisca integrazioni e ritocchi prima di approdare al Consiglio dei ministri. Certo è la traduzione in norme di alcuni degli obiettivi annunciati da Alfano e sottolineati con forza nel suo discorso di insediamento dal nuovo direttore generale della Ps, Alessandro Pansa.

Lo stalking, definito anche «atti persecutori», è uno dei crimini da seguire con priorità. Le statistiche, del resto, mostrano un'impennata continua e allarmante. Nella risposta a un'interrogazione parlamentare, il 5 giugno, Bubbico osserva che «sono 8.141 le persone denunciate nel 2011, 8.821 nel 2012, mentre nei primi quattro mesi del 2013 sono state 7.094»: se il trend fosse costante, a fine anno sarebbero oltre 20mila. L'Anfp (Associazione nazionale funzionari di polizia) stigmatizza anche i problemi nel contrasto allo stalking: l'anno scorso sono stati denunciati 8.882 italiani, ma sono stati fermati dalle forze dell'ordine solo 1.960 soggetti; per gli stranieri, 4.359 denunce e 1.275 arresti.

E poi c'è il cosiddetto femminicidio che, insieme alle violenze domestiche e sui minori, sempre secondo l'Anfp, sono diventati «una mattanza quotidiana».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Reati, una denuncia ogni dieci secondi

Quasi 2,8 milioni di delitti, in crescita dell'1,3% - Per furti, scippi e borseggi aumenti a doppia cifra

PAGINA A CURA DI
Rossella Cadeo

■ Più di cinque reati al minuto, 320 all'ora, quasi 7.700 al giorno, per tutti i 365 giorni dell'anno. Visto da una prospettiva ravvicinata, il bilancio della criminalità in Italia nel 2012 conferma l'attuale percezione di insicurezza, alimentata anche dai recenti episodi di cronaca nera.

Tanto che nei giorni scorsi il titolare del Viminale, Angelino Alfano, ha annunciato «un piano per la sicurezza delle città» al quale sta lavorando insieme all'Anci e al ministro degli Affari regionali.

Inumeri forniti dal ministero dell'Interno sui delitti commessi - e denunciati alle Forze dell'ordine - nel 2012 registrano però un aumento generale di "appena" l'1,3 per cento: circa 2,8 milioni contro i 2,76 milioni del 2011, 36mila in più.

Dall'analisi per territorio (si veda la tabella a fianco) e per tipologia di delitti (si vedano le tabelle sotto in questa e nella pagina precedente), il peggioramento è tuttavia molto più pesante, soprattutto per quanto riguarda i reati cosiddetti "predatori". Si tratta dei reati che incidono direttamente sui beni personali, maggiormente legati alle fasi di crisi economica e in grado di destare particolare preoccupazione nella collettività per le modalità in cui vengono portati a termine: con violenza nelle rapine e negli scippi, con subdola abilità nei borseggi o nei furti o nelle truffe.

Sul territorio

Per quanto riguarda le singole aree e calcolando il totale dei delitti in rapporto alla popolazione, le province più sotto pressione si confermano le grandi realtà come Milano (8.400 reati ogni 100mila abitanti), Rimini (che grande diventa d'estate con l'ar-

rivo di turisti e rischi al seguito), Bologna e Torino (tutte oltre quota 7mila), Roma, Genova e Firenze (sopra 6mila). Ma mentre Milano e Genova registrano un miglioramento (rispettivamente del 2,3 e del 3,6%), negli altri capoluoghi l'allarme reati si è aggravato. Sul fronte opposto Matera, Oristano, Belluno restano le più serene sul fronte della sicurezza (sebbene le ultime due con un peggioramento da non sottovalutare).

Quanto al "volume" totale dei delitti, Roma supera (di poco) Milano (267mila contro 258mila), seguita a sua volta da Torino e Napoli. Isernia, Oristano ed Enna sono invece quelle dove si concentra il minor numero di fatti criminosi (sotto i 4mila casi).

Qualche sorpresa viene invece dalle variazioni. L'arretramento più forte lo registrano Bolzano, Siena e Gorizia: queste aree concordemente ritenute e percepite tranquille registrano infatti un aumento dei delitti denunciati intorno al 10%, una svolta che non le sposta comunque dalla parte "buona" della classifica. Di contro, le province che migliorano più spiccatamente sono Teramo, Sondrio e Macerata (tutte già

con una bassa quota di reati).

Tipologia e trend

Quanto ai totali delle varie tipologie di delitti, va sottolineato che oltre la metà delle denunce riguarda la sottrazione di beni, i cosiddetti furti: oltre 1,5 milioni, in aumento del 4% rispetto al 2011. Tra le diverse categorie di furti (nei negozi, di ciclomotori, sulle vetture in sosta), spiccano i furti in casa sia come numero (quasi 237mila casi) sia come incremento (quasi il 16% in più). Seguono i borseggi, che si avvicinano a quota 150mila - segnando un 11% di aumento, ma restano ancora lontano dal picco del 2007 (oltre 160mila) - e le autovetture rubate (127mila, tuttavia in leggero calo, -0,4%). Sono poi salite dell'8% le frodi (quasi 114mila), del 5% le rapine (42mila casi) e del 14% gli scippi, arrivando a sfiorare i 20mila casi (si vedano le schede sotto).

Quanto agli omicidi, anche il 2012 - nonostante l'allarme diffuso - resta lontano dai picchi raggiunti in passato: nel 2012 ne sono stati perpetrati 523, contro i 550 del 2011 (-5%) e un centinaio meno rispetto al biennio 2006-2007.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

La pressione area per area

Le province in graduatoria in base all'incidenza dei reati denunciati in rapporto alla popolazione (ogni 100mila abitanti), con il numero totale dei reati rilevato in ciascuna e la variazione 2012/2011 - In verde le variazioni delle province dove i reati sono calati, in rosso dove sono aumentati

Province	Delitti			Province	Delitti		
	per 100mila abitanti	Numero Totale	Variazione % 2012/2011		per 100mila abitanti	Numero Totale	Variazione % 2012/2011
1 Milano	8.438	257.988	-2,50	54 Vercelli	3.887	6.850	-0,09
2 Rimini	7.562	24.541	6,45	55 Terni	3.873	8.846	3,68
3 Bologna	7.180	70.395	2,64	56 Gorizia	3.852	5.404	9,68
4 Torino	7.040	158.603	1,86	57 Vibo Valentia	3.846	6.236	-4,34
5 Roma	6.608	267.068	3,74	58 Cremona	3.829	13.731	0,77
6 Genova	6.118	52.118	-3,36	59 Mantova	3.805	15.593	-1,42
7 Firenze	6.083	59.633	5,92	60 Barletta-Andria-Trani	3.802	14.903	3,62
8 Ravenna	5.994	23.105	2,34	61 Aosta	3.761	4.776	2,73
9 Lucca	5.901	22.886	8,85	62 Chieti	3.712	14.410	2,05
10 Prato	5.894	14.600	3,29	63 Monza e della Brianza	3.705	31.399	1,92
11 Savona	5.704	16.005	2,40	64 Arezzo	3.695	12.703	4,17
12 Livorno	5.598	18.732	1,42	65 Cagliari	3.684	28.726	3,77
13 Pisa	5.539	22.857	1,80	66 Viterbo	3.661	11.557	2,81
14 Parma	5.516	23.762	4,06	67 Fermo	3.655	6.393	-0,52
15 Pescara	5.442	17.171	1,53	68 Lodi	3.647	8.216	1,12
16 Imperia	5.429	11.622	-6,15	69 Salerno	3.591	39.225	5,09
17 Venezia	5.181	43.861	0,93	70 Rovigo	3.553	8.592	1,48
18 Pavia	5.181	27.860	3,28	71 Nuoro	3.541	7.635	2,21
19 Modena	5.089	34.976	-7,54	72 Macerata	3.539	11.304	-8,00
20 Padova	5.016	46.331	6,92	73 Reggio Calabria	3.538	19.437	3,34
21 Catania	4.987	53.800	0,46	74 Vicenza	3.530	30.421	2,63
22 Brescia	4.980	61.962	-0,08	75 Siena	3.514	9.368	10,04
23 Foggia	4.757	29.758	4,43	76 Ascoli Piceno	3.460	7.285	-7,55
24 Reggio Emilia	4.708	24.500	7,98	77 Lecco	3.420	11.550	-4,72
25 Ferrara	4.691	16.498	4,14	78 Lecce	3.396	27.175	0,30
26 Pistoia	4.681	13.455	0,05	79 Trento	3.366	17.811	4,29
27 Novara	4.622	16.951	-1,50	80 Cosenza	3.365	24.001	2,80
28 Forlì	4.609	18.026	-3,56	81 Taranto	3.349	19.509	0,44
29 Latina	4.597	25.334	-2,21	82 Caserta	3.320	30.084	2,65
30 La Spezia	4.591	10.044	8,14	83 L'Aquila	3.311	9.872	-0,82
31 Trieste	4.516	10.463	4,14	84 Pesaro	3.291	11.936	8,23
32 Palermo	4.507	55.993	5,10	85 Isernia	3.278	2.841	-2,77
33 Bari	4.494	56.003	2,90	86 Bolzano	3.273	16.625	10,80
34 Alessandria	4.456	18.952	-4,79	87 Messina	3.228	20.893	-7,43
35 Grosseto	4.372	9.621	4,86	88 Agrigento	3.205	14.267	-1,87
36 Napoli	4.362	133.171	0,03	89 Cuneo	3.186	18.729	4,11
37 Bergamo	4.339	47.403	0,95	90 Udine	3.120	16.731	1,97
38 Verona	4.339	39.258	4,14	91 Rieti	3.098	4.841	3,37
39 Asti	4.268	9.292	8,30	92 Verbania	3.093	4.950	-0,73
40 Massa Carrara	4.224	8.413	0,14	93 Como	3.064	18.088	-2,59
41 Perugia	4.212	27.701	1,79	94 Campobasso	3.028	6.834	0,04
42 Caltanissetta	4.069	11.057	4,58	95 Treviso	2.943	25.893	9,22
43 Piacenza	4.066	11.594	-3,90	96 Pordenone	2.931	9.146	5,30
44 Varese	4.049	35.522	0,28	97 Frosinone	2.791	13.761	-2,05
45 Ragusa	4.034	12.464	3,78	98 Potenza	2.788	10.478	6,84
46 Trapani	4.018	17.242	0,92	99 Sondrio	2.766	5.000	-8,53
47 Brindisi	4.011	16.034	2,74	100 Crotona	2.675	4.565	-0,19
48 Ancona	3.995	18.946	0,64	101 Avellino	2.620	11.191	-5,01
49 Catanzaro	3.985	14.320	-1,00	102 Enna	2.613	4.504	1,90
50 Siracusa	3.924	15.671	3,72	103 Benevento	2.529	7.165	-5,38
51 Sassari	3.914	18.845	-3,02	104 Belluno	2.470	5.160	4,54
52 Teramo	3.911	11.997	-9,37	105 Oristano	2.340	3.814	5,50
53 Biella	3.901	7.074	-0,25	106 Matera	2.260	4.518	-4,12

Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore su dati del ministero dell'Interno - Sdi/5sd



Reati: una denuncia ogni dieci secondi

Le novità sulla casa. Ultimi chiarimenti delle Finanze sulle abitazioni dei separati, mentre restano i dubbi per i cambi di residenza avvenuti dopo l'inizio dell'anno

Imu, dieci mosse per non sbagliare l'acconto

Scade oggi il termine per la prima rata - Calcolo a due vie se le condizioni sono variate nel primo semestre

Luigi Lovecchio

Ultimo giorno per pagare l'acconto Imu. Entro oggi deve infatti essere versata l'imposta relativa al possesso di immobili che si è verificato nel primo semestre del 2013. Anche per chi avesse già pagato, la scadenza è l'occasione per controllare di aver calcolato correttamente l'importo - partendo dalla check-list in dieci passaggi pubblicata in pagina - e magari per predisporre le correzioni con il ravvedimento sprint, utilizzabile da domani.

Non tutti sono chiamati alla cassa. Per effetto dell'articolo 1, Dl 54/2013, il tributo è sospeso per l'abitazione principale e relative pertinenze, nonché per gli immobili delle cooperative a proprietà indivisa e degli Iacp.

La nozione di abitazione principale - si ricorda - richiede la compresenza di due requisiti, uno for-

male l'altro di fatto: la residenza anagrafica e la dimora abituale del proprietario. Non è di ostacolo il fatto che alcune stanze dell'abitazione principale siano locate a terzi.

In caso di assegnazione dell'ex casa coniugale, in sede di separazione o divorzio, l'unico soggetto passivo, in linea di principio, è il coniuge assegnatario. Se questi possiede i due requisiti di legge perché la casa possa essere considerata abitazione principale, l'Imu non deve essere versata, anche se il proprietario del bene fosse l'altro coniuge. Se però l'immobile non è in proprietà di nessuno dei due coniugi, occorre fare una distinzione:

✎ nell'ipotesi dell'ex casa coniugale detenuta in forza di un contratto di locazione, non si applica la regola Imu, poiché trova invece applicazione la norma specia-

le dell'articolo 6, legge 392/78, che prevede la successione del coniuge assegnatario nel contratto stesso (risoluzione n. 5 del 2013). In base a questa disposizione, dunque, l'assegnatario è considerato un mero locatario, con l'effetto che l'Imu continua a essere dovuta dal locatore, che non beneficia dello stop al pagamento;

✎ se invece il titolo della detenzione era il comodato, resta valida la finzione giuridica Imu secondo cui l'assegnatario è qualificato come titolare del diritto di abitazione sulla casa.

Si pone poi il problema di come trattare le aree scoperte pertinenti dell'abitazione principale, che siano qualificabili come aree edificabili. Sul punto, l'orientamento della Corte di cassazione è diventato sempre più restrittivo (si veda l'ordinanza 10090/2012). Un requisito che la

giurisprudenza ritiene indispensabile è l'avvenuta indicazione nella dichiarazione Imu dell'area scoperta pertinenziale. Occorre inoltre che la destinazione a servizio o ornamento del bene principale non sia rimovibile senza radicali trasformazioni.

Nonostante le opinioni contrarie, invece, si deve ritenere che l'accatastamento dell'area pertinenziale insieme con l'abitazione principale non possa essere considerato necessario, altrimenti si sovvertirebbe la stessa nozione di pertinenza nell'Imu. È stato infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la nozione deriva dalla disciplina civilistica (articoli 817 e seguenti del Codice civile). Ma in questo contesto la modalità dell'accatastamento non ha rilevanza. Ritenere che l'area scoperta sia pertinenza solo se è unita catastalmente all'abi-

tazione significherebbe adottare una nozione catastale di pertinenza, che non trova legittimazione nelle disposizioni di legge. Se considerando insieme la casa e la pertinenza scoperta, la rendita catastale della casa si dovesse elevare, vi saranno gli estremi per l'attivazione da parte dei Comuni della procedura di accatastamento forzoso (comma 336 dell'articolo unico della legge 311/2004).

Un altro dubbio riguarda l'ipotesi in cui la situazione dell'immobile sia variata nel corso del primo semestre. Nella circolare 2 del 2013, le Finanze hanno chiarito che se il contribuente ha perso la soggettività passiva in questo periodo, l'acconto dovrà essere commisurato ai mesi di effettivo possesso. Si ritiene che le stesse regole debbano valere quando una casa è diventata abitazione principale, ad esempio, il 1° aprile

del 2013. In tale eventualità, l'acconto sarà dovuto limitatamente ai mesi in cui tale qualificazione non era ravvisabile.

Non è chiaro invece come comportarsi nell'ipotesi opposta (abitazione principale divenuta seconda casa nel 2013). Sembrerebbe che anche in tale ipotesi l'acconto Imu debba comunque essere calcolato per tre mesi. Non è da escludere tuttavia la possibilità che il contribuente debba calcolare l'acconto ipotizzando un possesso di nove mesi per tutto l'anno 2013 e dividere il risultato per due. L'incertezza esistente dovrebbe scongiurare in tutti i casi l'irrogazione delle sanzioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO ONLINE

Il calcolatore Imu online
www.ilsolo24ore.com/calcolaimu

Imu, dieci mosse per non sbagliare l'acconto

Thumbnail image of a newspaper page (page 29) with the headline "Imu, dieci mosse per non sbagliare l'acconto". The page contains several columns of text and small images related to the article.

Le conseguenze. In caso di oggettiva incertezza si può invocare lo Statuto del contribuente

Niente sanzioni con l'aliquota 2013

Le regole per il pagamento della prima rata Imu rendono elevato il rischio di errore. Per questo, la circolare 2 del 2013 della Finanze ha invitato i Comuni a non irrogare le sanzioni, richiamando l'articolo 10 dello **statuto del contribuente**.

Il primo problema consiste nella corretta individuazione delle aliquote da applicare. La versione originaria dell'articolo 10, Dl 35/2013, imponeva di guardare alle delibere pubblicate sul sito internet delle Finanze alla data del 16 maggio scorso. Se il Comune aveva pubblicato le aliquote 2013 entro tale termine, il contribuente sarebbe stato obbligato a tenerne

conto già in sede di acconto. In caso contrario, si sarebbero utilizzate le aliquote dell'anno precedente.

Le regole sono state però cambiate, a partire dal 7 giugno, dalla legge di conversione del decreto. Ora bisogna sempre applicare le aliquote dell'anno scorso. Nella circolare 2 del 2013 è stata ammessa la facoltà del contribuente di applicare le misure del 2012 anche prima del 7 giugno. Potrebbe tuttavia accadere il contrario. Si pensi alla possibilità che il Caf abbia calcolato l'acconto sulla base delle aliquote 2013 e che il contribuente abbia effettivamente pagato dopo il 7 giu-

gno. È evidente che anche in questo caso non sarà possibile irrogare sanzioni.

Le medesime esigenze di tutela della buona fede del contribuente e di obiettiva incertezza interpretativa si verificano nell'ipotesi di mutamento della situazione immobiliare nel corso del 2013. Anche in tale situazione, i criteri di calcolo dell'acconto non sono chiari, soprattutto quando ricorrono le condizioni per una sospensione parziale del pagamento (si veda l'articolo pubblicato in alto). D'altro canto, l'istituto della sospensione del pagamento non è tipizzato nell'ordinamento.

Per i fabbricati D, l'aliquota

da utilizzare è sempre quella del 2012, sia che sia inferiore, sia che sia superiore a quella base (circolare 2 del 2013). In linea di principio, il contribuente dovrebbe utilizzare il **codice tributo** 3925, per la quota statale sino allo 0,76%, e il codice 3930, per l'eccedenza comunale, sino all'1,06 per cento. Se però il Comune dovesse aver già deliberato di non elevare l'aliquota base per tali fabbricati, dovrebbe essere ammissibile il pagamento solo con il codice dello Stato. In caso contrario, il contribuente sarà tenuto a presentare al Comune una istanza di diversa imputazione del codice tributo, ma non è chiaro come

me dovrebbe essere gestita questa istanza.

Sulla disapplicazione delle sanzioni da parte dell'ente impositore aleggia la restrittiva giurisprudenza della Cassazione. Secondo tale orientamento (tra le tante, sentenza 4685/2012), la situazione di obiettiva incertezza sulla portata di una disposizione deve essere accertata dal giudice. Sembrerebbe quindi che l'ufficio impositore non possa esimersi, di sua iniziativa, dall'irrogare la sanzione. Questa affermazione va tuttavia mitigata quando la disapplicazione della sanzione è suggerita in un documento ufficiale di prassi. In tale eventualità, infatti, non pare in alcun modo ravvisabile la colpa grave necessaria per rispondere dell'eventuale danno erariale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I pagamenti della Pa. A ogni creditore va indicata la somma da pagare e i tempi del versamento - Verifica retrodatata sul Durc

Debiti da comunicare al 30 giugno

Sanzione di 100 euro al giorno e taglio degli «incentivi» per chi non adempie

Anna Guiducci

■ L'accertamento dell'agibilità contributiva in caso di pagamento dei debiti pregressi della Pubblica Amministrazione deve essere effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o del documento equivalente.

La disposizione in questione, contenuta nella legge di conversione del **decreto «sblocca-debiti»** (Dl 35/13 convertito con modificazioni nella legge 64/13) integra le misure volte a favorire l'assolvimento delle obbligazioni pregresse da parte di Comuni e Province, ai quali vengono accordati importanti spazi finanziari per il calcolo dei saldi del Patto di stabilità interno e rilevanti anticipazioni di cassa al fine di allentare le tensioni di liquidità.

Numerosi sono però gli oneri imposti agli enti locali e le sanzioni che vengono disposte in caso di inadempimento o ritardo.

Tra le scadenze fissate dalla legge, occorre ricordare quella del 30 giugno, data entro la quale scatta l'obbligo di comunicare ai creditori, tramite Pec, l'importo e la data di pagamento delle somme maturate al 31 dicembre 2012; l'omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilità per danno erariale a carico

il «FILTRO»

La norma non disciplina i controlli sulla fedeltà fiscale previsti dal Dpr 602/1973 che possono bloccare il pagamento all'impresa

del responsabile dell'ufficio competente.

La comunicazione deve essere sottoscritta dal dirigente incaricato con firma elettronica o digitale idonea a garantirne l'integrità e immodificabilità e deve essere pubblicata, entro il 5 luglio, nel sito internet dell'ente, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento.

La mancata pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti, che sono inoltre assoggettati ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito.

L'indicazione dell'importo e scadenza del credito non sempre però è possibile; la co-

municazione deve infatti essere riferita a tutti i debiti previsti dal primo comma dell'articolo 1 del decreto, cioè anche ai debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento, ma che non risultano ancora liquidati al 30 giugno 2013.

Oltre alla verifica contributiva (Durc) è infatti indispensabile, in sede di liquidazione del credito, effettuare una serie di altre verifiche, quali, ad esempio, il corretto assolvimento da parte dei fornitori delle obbligazioni contrattuali o del pagamento di eventuali subappaltatori, l'assenza di morosità fiscali, di sequestri conservativi o pignoramenti presso terzi.

Se, da un lato, il Legislatore ha provveduto a far retroa-

gire l'obbligo di accertamento contributivo alla data di emissione del documento fiscale, dall'altro nulla dice in merito agli adempimenti di cui all'articolo 48-bis del Dpr 602/73, in base al quale le amministrazioni pubbliche sono tenute a verificare, per tutti i i pagamenti di importo superiore a diecimila euro, l'assenza in capo al creditore di inadempimenti derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento scadute.

Al fine di poter ottemperare agli obblighi di legge, si ritiene indispensabile effettuare la comunicazione al creditore anche in assenza di elementi certi, provvedendo tuttavia a descrivere eventualmente le cause per le quali non si può procedere al pagamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 34



Enti in «pre-dissesto». Procedure sbagliate

Più tempo per correggere i piani di riequilibrio dei conti

Ettore Jorio

Il Dl 35/2012 appena convertito ha esteso a 60 giorni il termine assegnato ai Comuni che hanno aderito alla procedura del «pre-dissesto» per rielaborare il piano di riequilibrio approvato e trasmesso al ministero dell'Interno e alla sezione regionale della Corte dei Conti. Un differimento - interruttivo dell'esame istruttorio in atto da parte della sottocommissione ministeriale peraltro cancellata - utile a considerare l'ulteriore finanziamento concesso dalla Cdp sulla base degli spazi finanziari autorizzati dallo sfioramento del Patto di stabilità per i Comuni con oltre mille abitanti (si veda Il Sole 24 Ore 6 giugno). Un'occasione providenziale, tenuto conto di quanto ha deciso recentemente la sezione Autonomie della Corte dei Conti (delibera 14/2013) nel definire la natura e la destinazione contabile del Fondo di rotazione e, con esso, dell'analogo finanziamento per pagare i debiti arretrati verso fornitori. Peccato che fino ad oggi esse siano state male interpretate tanto da rischiare la bocciatura della quasi totalità dei piani redatti, in attesa di essere approvati o meno.

Si è ovunque commesso l'errore di considerare l'entrata derivante dai fondi di rotazione come integralmente incidente nella determinazione di un avanzo di amministrazione e non come una mera anticipazione di cassa. Le risorse, così come quelle messe a disposizione dalla Cdp, sono da considerarsi

.....

Le anticipazioni di cassa e le risorse della Cdp rappresentano «prestiti» che non possono determinare avanzi di amministrazione

.....
affini alle anticipazioni di tesoreria, cui ricorre la Pa per sopprimere alla carenza di liquidità, utili a garantire l'equilibrio di cassa prescritto dal 2014. In quanto tali, esse sono destinate ad accrescere solo i flussi finanziari generati nel corso dell'esercizio. Di conseguenza, ogni risorsa fatta propria dagli enti locali a titolo di prestito costituisce l'acquisizione di una corrispondente liquidità immediata, la cui carenza determinerebbe le

condizioni di dissesto. Assumerebbe pertanto la specifica finalità di attribuire nuovi mezzi finanziari destinati a riequilibrare i conti e non già diverrebbe uno stanziamento finalizzato ad incrementi di spesa. Una tale prerogativa attribuisce alle somme finanziate la caratteristica della neutralità, tant'è che ne impone l'appostazione in un «Fondo destinato alla restituzione dell'anticipazione ottenuta dal fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria dell'ente», così da sterilizzare gli effetti sul bilancio di esercizio a decorrere sin dall'anno di erogazione. Stessa sorte spetta, ovviamente, all'omologo prestito erogato dalla Cdp.

Una tale disciplina comporterà le dovute attenzioni da parte degli enti che aderiranno al predissesto, ma anche un radicale intervento di tutte quelle che vi hanno fatto ricorso. Quasi tutte lo hanno fatto utilizzando impropriamente il finanziamento nelle previsioni di bilancio, tanto da utilizzarlo per determinare avanzi di gestione da destinare a copertura dei disavanzi pregressi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tributi. L'accertamento

Capannoni, l'anti-evasione Imu spetta interamente ai Comuni

Maurizio Bonazzi

● L'attività di accertamento dell'Imu dovuta per i fabbricati di categoria catastale «D» compete esclusivamente ai Comuni. Che si tratteranno interamente le somme incassate a titolo di imposta, interessi e sanzioni, senza nulla dovere allo Stato.

È quanto prevede l'articolo 10, comma 4-quater, del Dl 35/2013, introdotto con la legge di conversione 64/2013, che, come già accaduto con l'abrogato comma 11 dell'articolo 13 del Dl 201/2011, nulla dispone, però, sugli eventuali rimborsi dell'imposta versata in eccedenza allo Stato per i fabbricati di categoria catastale «D».

Mentre è fuori discussione, quindi, che l'istanza di rimborso debba essere presentata al Comune (il Dl 35/2013 precisa infatti che anche per i rimborsi della quota erariale si applicano le disposizioni vigenti in materia di Imu), il dubbio riguarda l'individuazione del soggetto tenuto ad effettuare la restituzione (Stato o Comune?). L'impasse dovrebbe trovare agevole soluzione applicando le indicazioni a suo tempo fornite dal Mef con la risoluzione n. 2/DF/2012. Con questo documento l'amministrazione fi-

nanziaria ha infatti precisato che le istanze di rimborso - dell'Imu versata indebitamente all'erario nel 2012 - possono essere inoltrate esclusivamente al Comune; Stato e municipi regoleranno poi, tra di loro, le relative partite finanziarie.

Peraltro, il fatto che le «successive istruzioni» ministeriali (pre-

ISTANZE ALL'ENTE

L'emendamento approvato non chiarisce a chi tocca rimborsare l'imposta versata in eccesso allo Stato lo scorso anno

annunciate dalla risoluzione 2/DF/2012), con le quali avrebbe dovuto essere rese note le procedure per le «regolazioni finanziarie» tra Stato e Comuni, non siano ancora state impartite a distanza di ormai sei mesi, sta ponendo in seria difficoltà i municipi che vorrebbero rimborsare ai contribuenti somme pagate in eccedenza allo Stato, ma che, in assenza degli attesi chiarimenti del Mef, non procedono, correndo così il rischio di impugnative da parte dei

contribuenti. Tornando agli accertamenti, resta ancora da capire se l'abrogazione del comma 11 dell'articolo 13 del Dl 201/2011, che assegnava ai Comuni la titolarità dell'azione accertativa anche con riguardo alle quote Imu dovute allo Stato per l'anno d'imposta 2012, abbia esautorato gli uffici tributi dal relativo potere.

È vero che nel 2012 questa norma era vigente, ma è altrettanto certo che l'eventuale atto impositivo comunale verrebbe emesso sulla base di una norma procedurale oggi non più presente nell'ordinamento. Va però ribadito che l'Imu, nonostante l'attribuzione di una quota del gettito allo Stato, rimane comunque un tributo comunale al quale trova applicazione l'articolo 1, comma 161, della legge 296/2006 che individua nei comuni i soli soggetti legittimati all'attività di accertamento. Da ultimo, è auspicabile che il Mef, con le auspiccate istruzioni sulla regolazione della partite finanziarie, precisi che il recupero dell'evasione della quota Imu statale dovuta per il 2012, resta nelle casse municipali nonostante l'abrogazione del comma 11 dell'articolo 13.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Corte dei conti. La stretta

Aziende speciali, stipendi bloccati

**Tiziano Grandelli
Mirco Zamberlan**

■ Anche per il personale delle aziende speciali vale il blocco degli aumenti disposti dai contratti collettivi. La posizione, espressa dalla Corte dei Conti del Piemonte con la delibera n. 181/2013, si colloca in un orientamento ormai consolidato che opta per un'interpretazione restrittiva. L'approccio non è formale, perché l'esperienza degli enti locali insegna che la riduzione della spesa di personale si concretizza in una serie di specifici interventi e vincoli.

I magistrati contabili hanno ribadito a più riprese che la Pa deve vigilare su tutte le proprie articolazioni organizzative, società o altro. Prima l'articolo 3-bis, comma 6, del Dl 138/2011 e poi l'articolo 4, comma 11, del Dl 95/2012 hanno imposto l'estensione alle partecipate dei vincoli esistenti per la Pa di riferimento in materia di personale e trattamenti economici. Ne consegue che anche gli aumenti previsti dai contratti collettivi applicabili alle società restano al palo. In tal senso si era già espressa la Corte dei Conti Toscana (delibera n. 140/2013), che si era concentrata sulle strumentali.

Al contrario, Federutility ha fatto quadrato in tema di spesa di personale delle aziende partecipate pubbliche, in particolare per le società in house. La federazione delle società pubbliche,

nella circolare dello scorso 29 maggio (si veda Il Sole 24 Ore del 30 maggio), fa il punto sulla «congerie di norme» che hanno tentato di bloccare il costo dei dipendenti, in continuo aumento, spinto anche dai vincoli gravanti sugli enti proprietari. Il fulcro è individuato nell'articolo 76, comma 7, del Dl 112/2008, considerato quale unica norma che esplicita direttamente un vincolo finanziario a livello di gruppo locale. Tutte le altre disposizioni di dettaglio, che vanno dal contenimento delle assunzioni ai tetti in materia di trattamenti economici dei dipendenti mal si conciliano con la natura industriale dell'attività esercitata e il carattere privatistico del rapporto di lavoro. Le politiche di gestione delle risorse umane sono determinate, in via prevalente, dalle norme di settore, dalle convenzioni e dai contratti di servizio nonché dai Ccnl e dagli accordi aziendali, che, pertanto, non possono essere soggetti a restrizioni. Quindi, anche in caso di mancato rispetto del tetto di spesa, sarà il gruppo ente locale che dovrà decidere dove e con quali strumenti intervenire, escludendo l'applicazione diretta ed immediata delle norme previste per l'ente controllante, che limitano le assunzioni e le retribuzioni dei dipendenti.

Chissà come si esprimeranno i giudici del lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stefano Pozzoli

Il Dpcm 6 aprile 2013, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 127, 1 giugno 2013, nasce per affrontare un caso specifico, ovvero l'esclusione dai commi 4 (composizione dei cda), 9, 10 e 11 (assunzioni e trattamenti retributivi) dell'articolo 4 del Dl 95/2012 di società come Equitalia, Riscossione Sicilia e Sose.

L'importanza del decreto, però, non nasce dall'elenco delle società escluse, quanto dal fatto che esso assume un valore eminentemente interpretativo.

Gli elementi di interesse si ritrovano nella parte di narrativa che è elemento costitutivo e fondamento del dispositivo. Tra i vari «considerato che», se ne rinviene uno che assume appunto rilevanza generale: e conferma l'interpretazione per la quale l'articolo 4 della **spending review**, ed in particolare i commi 4, 9, 10 ed 11, non si applicano alle società che non rientrano tra quelle destinatarie delle previsioni del comma 1, e, in particolare, che ne sono escluse e società che svolgono servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica.

Si conferma, perciò, che le società di servizi pubblici locali non rientrano nelle previsioni relative ai vincoli del personale previsti ai commi 9, 10 ed 11. Il Dpcm 6 aprile 2013, pertanto, contribuisce a fare chiarezza in un testo confuso e che ha visto interpretazioni difforni nel Governo (si veda si veda Il Sole 24 Ore del 10 aprile 2013 e del 15 aprile 2013) e da parte della Corte dei Conti, quali la Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria, nella delibera 285/2012.

Il tema ha un immediato riscontro pratico anche in tema di controlli, perché sempre il Dl 95/2012 recitava all'articolo 6, comma 3, che «il potere ispettivo attribuito dalla vigente normativa al Dipartimento della funzione pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nei confronti delle amministrazioni pubbliche è esteso alle società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, con riferimento agli obblighi previsti dall'articolo 4, commi 4, 5, 9, 10 e 11». Di fatto, quindi, le società di servizi pubblici locali, sono escluse oggi esplicita-

mente anche da tali ispezioni.

Nonostante questo chiarimento, i vincoli assunzionali che riguardano le società pubbliche in generale e quelle di servizi pubblici in particolare restano però un tema caldo, perché restano tutti i dubbi interpretativi e di applicazione della infinità di norme che hanno toccato questi temi.

È sempre più urgente, infatti, aprire una riflessione, anche normativa, che regoli in modo chiaro e ragionevole le questioni sul tavolo, ispirandosi, a nostro giudizio, dal principio che i vincoli vanno trattati

L'INDICAZIONE

Le società non strumentali sono escluse dai vincoli su composizione dei Cda, assunzioni e trattamento economico del personale

a livello di gruppo comunale e non di singola azienda come richiesto dalla sentenza 46/2013 della Corte Costituzionale. Occorre pertanto definire in modo inequivoco la superficie del gruppo e stabilire in modo inequivoco come debbano essere trattate le società di ambito, ovvero quelle a cui partecipano più enti locali e che ad oggi creano le situazioni di maggiore incertezza: cosa accade se su dieci comuni soci anche uno solo ha superato il fatidico tetto del 50% di spese del personale e quindi si trova in divieto assoluto di assumere?

© RIPRODUZIONE RISERVATA


I vincoli

COMPOSIZIONE CDA
L'articolo 4, comma 4, del Dl 95 prevede Cda di tre membri, due dei quali dipendenti dell'amministrazione controllante

PERSONALE
I commi 9-11 prevedono l'estensione dei vincoli previsti per la Pa controllante (previsti da altre norme anche per le in house), il taglio del 50% dei co.co.co. e il blocco biennale degli stipendi nel 2013-2014

Partecipate. Il Dpcm in «Gazzetta»

Spending review più «flessibile» per i servizi pubblici

Pagina 34

Stop a regali e ad altre utilità. Natale sotto controllo per i funzionari

Attenzione alle strenne natalizie: il dipendente non deve chiedere, né sollecitare, per sé o per altri, regali o altre utilità. Così il codice deontologico, che aggiunge che il dipendente non deve accettare regali, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, anche se non è reato, il dipendente non deve chiedere mai altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto. Il dipendente è retribuito dallo stato e non deve mercanteggiare il suo operato. La limitazione dei regali al modico valore riguarda i rapporti tra colleghi. E se nonostante questo l'azienda fa arriva-

re in ufficio un costoso regalo? Risponde il codice deontologico: i regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali. Quindi non è detto che siano restituiti, ma in ogni caso non possono essere trattenuti dal singolo funzionario beneficiario.

Per modico valore, precisa il co-

dice, si intendono il valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all'esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni. Una speciale forma di regalo è l'incarico, ma anche questo è vietato: il dipendente non deve accettare incarichi di collaborazione da soggetti



privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza. Fa il paio con la disciplina dei regali in caso di conflitto di interesse. Prescrive, a questo proposito, il codice che il dipendente si deve astenere dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, o di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, o di persone con le

quali abbia rapporti di frequentazione abituale, o, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi. Uguale obbligo di astensione si verifica in caso di soggetti od organizzazioni di cui il dipendente sia tutore, curatore, procuratore o agente, oppure di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.

Le sanzioni per il pubblico dipendente

Violazione degli obblighi previsti dal codice deontologico

Responsabilità penale
 Responsabilità civile
 Responsabilità amministrativa
 Responsabilità disciplinare

Entità della sanzione

Dipende da

- gravità del comportamento
- entità del pregiudizio dell'amministrazione

Licenziamento senza preavviso

Nei casi previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi

Il nuovo codice deontologico dei dipendenti pubblici disciplina contratti e appuntamenti

P.a. e impresa, etica d'obbligo

Più trasparenza e standard di qualità nei rapporti

Pagina a cura
 DI ANTONIO CICCIA

Il bon ton d'obbligo nei rapporti tra imprese e pubblici funzionari. La nuova versione del codice deontologico dei dipendenti pubblici (dpr 16-4-2013 n. 62, regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 giugno 2013, n. 129) aggrava i rischi giuridici per chi non si adegua alle norme etiche, che toccano l'attività contrattuale, la trasparenza e anche le relazioni interpersonali. Partiamo da contratti stipulati dagli enti pubblici, per i quali agiscono i dirigenti.

Contratti. Innanzitutto il dipendente non deve concludere, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente. Fanno eccezione i contratti conclusi mediante formulari (ad esempio utenze domestiche). L'impresa deve fare attenzione a chi firma il contratto per la pubblica amministrazione committente e rifiutare la sottoscrizione del contratto pubblico, quando la p.a. è rappresentata da un

Cosa è vietato tra ex contraenti

Contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali il dipendente abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente

Il dipendente non può:

- Stipulare
- Disporre provvedimenti in fase esecutiva
- Ricorrere a mediazione di terzi, salvi i casi previsti

dirigente con cui ha già avuto a che fare nel biennio precedente. Per la pubblica amministrazione deve intervenire un soggetto terzo. Poiché la violazione della norma riveste carattere di particolare illiceità, non possono escludersi effetti sul contratto, con la conseguenza che è anche interesse dell'impresa evitare inconvenienti. Lo stesso dipendente, già interlocutore contrattuale dell'impresa, non può nemmeno svolgere compiti partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio. In sostanza non basta astenersi dal partecipare alla sottoscrizione, ma anche dagli sviluppi successivi. Riguarda sempre l'attività contrattuale la regola per cui nella conclusione di accordi e negozi e

nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, e nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto la regola, naturalmente, non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale. Sempre a tutela dell'imparzialità soccorre la norma per cui il dipendente non deve accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

Trasparenza. Un versante opposto è quello dell'impresa per cui l'ente pubblico

Pagina 7



è assolutamente sconosciuto. L'impresa potrebbe avere, quindi, l'esigenza di conoscere il proprio interlocutore nella p.a. Il codice deontologico rafforza la regola per cui il dipendente in rapporto con il pubblico si deve fare riconoscere. Lo strumento da utilizzare è l'esposizione in modo visibile del badge o di altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione. Per derogare alla regola di trasparenza ci vogliono disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti. Conseguenza della trasparenza è l'obbligo in capo al dipendente pubblico di operare con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile. Nel caso in cui sia competente qualcun altro il dipendente non deve limitarsi a protestare la propria estraneità, ma deve indirizzare l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione.

Appuntamenti da rispettare. Il dipendente deve fornire le spiegazioni in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Inoltre il criterio da rispettare nell'eva-

sione delle pratiche deve essere oggettivo ed imparziale. In ogni caso non si devono rifiutare prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Bisogna rispettare gli appuntamenti con i cittadini e rispondere senza ritardo ai loro reclami.

Standard di qualità. Il codice deontologico ripropone sugli altari le carte dei servizi. Contengono standard di efficacia e di efficienza, soprattutto nel settore dei servizi pubblici locali. Lo standard quali-quantitativo previsto dalle carte diventa nel codice deontologico un parametro cui deve ispirarsi il dipendente: deve svolgere la sua attività lavorativa curando il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Non solo: il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità. Il problema delle carte dei servizi è che a volte sono un complesso di clausole generiche ed astratte non ancorate a specifici indicatori. Nei rapporti con le imprese vi sarebbe, invece, gran bisogno di costruire unità di misura della efficienza del settore pubblico.

——— © Riproduzione riservata ———

